Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) DENOZZA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) CETRA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) MANENTE	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) AFFERNI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ANTONIO CETRA

Seduta del 15/10/2020

FATTO

Con ricorso dell'8 giugno 2020, parte ricorrente rappresentava di essere contitolare, *iure ereditatis*, di n. 4 buoni postali sottoscritti il 19 luglio 1988; che nel 2014 gli eredi avevano riscosso soltanto un buono (n.*32), per il quale era stato liquidato l'importo di circa €. 22.000,00; che, con riferimento agli altri tre buoni (nn. *29, *30 e *31), l'intermediario aveva prospettato la liquidazione di una somma inferiore rispetto a quella che sarebbe derivata dall'applicazione delle condizioni economiche riportate sul retro dei titoli, in particolare per il periodo dal ventunesimo al trentesimo anno, per il quale non risultavano apposti timbri modificativi.
Parte ricorrente, quindi, chiedeva di rideterminare le quote di rimborso per i tre buoni (nn. *29, *30 e *31), per il periodo compreso tra il 1 ed il 20 anno, in virtù di quanto indicato dal D.M. 149/1986, nonchè il riconoscimento del suo diritto, in relazione a tutti i buoni, al rendimento riportato sul retro degli stessi, come da tabella originaria per il periodo 21°-30° anno.
L'intermediario, nelle proprie controdeduzioni, preliminarmente, rappresentava come i buoni in contestazione appartenessero alla serie Q, in virtù del D.M. del 13 giugno 1986 in quanto il timbro sul fronte di ciascun buono contiene la dicitura serie Q/P e il timbro sul retro reca i nuovi tassi d'interesse riconosciuti per ogni scaglione temporale; che, in applicazione del disposto dell'art. 5 del DM, era necessario apporre il timbro contenente la

sola indicazione dei nuovi e diversi tassi di interesse e non anche dell'importo bimestrale da corrispondersi dal 21° al 30° anno, il cui sistema di calcolo rimaneva invariato in quanto rapportato al tasso di interesse massimo raggiunto e cioè, per il buono in esame, al tasso del 12% indicato nel timbro (e non al 15%); che il rendimento della serie dei buoni è strutturato prevedendo un interesse composto per i primi 20 anni e un importo bimestrale per ciascun bimestre successivo al 20° anno; che mediante l'impiego dei moduli della serie P e l'apposizione dei timbri, gli uffici postali hanno operato conformemente all'art. 5 del DM, nell'attesa dell'emissione dei nuovi moduli da parte del Poligrafico dello Stato, oltre a riflettere le esigenze finanziarie del paese; che al momento del rilascio dei BFP, il cliente era a conoscenza degli effettivi rendimenti e del contenuto del DM del 1986, come anche riconosciuto dalle SS.UU. della Corte di Cassazione, oltre che da recenti pronunce di merito.
Eccepiva, pertanto, l'infondatezza del ricorso e ne chiedeva, pertanto, il rigetto.
In sede di repliche, parte ricorrente contestava il contenuto delle controdeduzioni, con particolare riguardo al fatto che l'apposizione di un timbro con modifica parziale dei rendimenti non solo non consenta di mutare per intero le condizioni di rimborso, ma anzi induca a ritenere che la modifica sia limitata a quanto espressamente riportato (cfr. Cass. SS.UU. 13979/2007). Insisteva, quindi, per l'accoglimento del ricorso.

DIRITTO

La questione concerne le condizioni di rimborso di buoni postali fruttiferi, oggetto di modifiche nei rendimenti. Nello specifico la controversia attiene a quattro Buoni Fruttiferi Postali, n. **029, **030, **031 e **032, appartenenti alla serie Q/P, tutti emessi successivamente al Decreto Ministro del Tesoro 13 giugno 1986 di Modificazione dei saggi d'interesse sui libretti e sui buoni postali di risparmio ed istitutivo della "serie "Q". I buoni risultano emessi su moduli cartacei della serie "P" ma sul fronte degli stessi è precisata l'appartenenza alla serie "Q/P"; sul retro, invece, risulta apposto il timbro attestante la modifica in via normativa dei rendimenti sino al 20° anno. Per gli anni dal 21° al 30° il retro dei titoli non riporta timbri aggiuntivi.
Il ricorrente chiede di rideterminare il rimborso di detti buoni, applicando, per il periodo che va dal 1° al 20° anno, i rendimenti di cui al richiamato decreto ministeriale. Ma questi sono proprio quelli risultanti dal timbro di modificazione riportato a tergo dei buoni. Con riferimento a questa domanda, pertanto, non c'è nulla da aggiungere.
Il ricorrente chiede, inoltre, che, per gli stessi buoni, vengano riconosciuti i rendimenti indicati nella tabella originaria per il periodo dal 21° al 30° anno, dato che tale tabella non è stata assoggettata a nessuna modifica: i relativi rendimenti non dovrebbero, quindi, risentire dei cambiamenti apportati dal decreto ministeriale citato.
Al riguardo, occorre ricordare che la questione in esame è stata più volte sottoposta all'attenzione dell'Arbitro bancario finanziario, consolidandosi l'orientamento per cui "con la sola eccezione dell'attribuzione alla pubblica amministrazione dello *jus variandi* dei tassi di interesse mediante decreti ministeriali successivi all'emissione, il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli si forma sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti: se si può ammettere che le condizioni del contratto vengano modificate (anche in senso peggiorativo per il risparmiatore) mediante decreti ministeriali successivi alla sottoscrizione del titolo, si deve invece escludere che le condizioni alle quali l'amministrazione postale si obbliga possano essere invece, sin da principio, diverse da quelle espressamente rese note al risparmiatore all'atto stesso della sottoscrizione del

buono" (Abf – Coll. coord. n. 5674 del 2013, nonché nella giurisprudenza di legittimità Cass., Sez. un., 15 giugno 2007 n. 13979).
Sicché, a volere sintetizzare, qualora il decreto ministeriale modificativo dei tassi sia antecedente alla data di emissione del buono fruttifero, si ritiene che possa essersi ingenerato un legittimo affidamento del cliente sulla validità dei tassi di interesse riportati sul titolo e che tale affidamento, come affermato nella citata sentenza delle Sezioni unite della Corte di Cassazione n. 13979 del 2007, debba essere tutelato facendo applicazione delle condizioni riprodotte sul titolo stesso (cfr. Coll. Milano, n. 4580 del 2015 e n. 5653 del 2015; Coll. Napoli, n. 882 del 2014 e n. 5577 del 2013; Coll. Roma, n. 2659 del 2015 e n. 5328 del 2014). Qualora, viceversa, i titoli siano stati emessi antecedentemente al decreto ministeriale modificativo dei tassi, vanno applicate, le condizioni stabilite da tale decreto modificativo (cfr. Coll. Roma, n. 2664 del 2014).
In altri termini, anche secondo quanto ribadito più di recente dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass., Sez. un., 11 febbraio 2019, n. 3963, che si pone in stretta continuità con quanto affermato dal precedente del 2007), il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittrice si forma sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni, fatta salva, appunto, la possibilità di una successiva eterointegrazione per effetto di decreti ministeriali modificativi dei tassi di rendimento, ai sensi dell'art. 173 del codice postale, dovendosi ritenere che tale ultima disposizione operi un ragionevole bilanciamento tra tutela del risparmio e un'esigenza di contenimento della spesa pubblica, nel pieno rispetto dei principi di cui agli artt. 3 e 47 Cost. (a tale ultimo riguardo vd., proprio con riferimento alla problematica in questione, C. Cost. 29 gennaio 2020 n. 26).
Ciò premesso, in termini generali, e passando a quanto oggetto di decisione, il Collegio rileva che, ai sensi dell'art. 5 del d.m. 13 Giugno 1986, gli uffici emittenti erano obbligati ad effettuare l'eterointegrazione dei rendimenti, qualora avessero utilizzati buoni di serie precedenti rispetto alla serie Q, attraverso un timbro stampigliato sul retro. Timbro che, tuttavia, nella vicenda in esame non è stato apposto con riferimento al periodo dal 21° al 30° anno (ma solo, come già detto, con riguardo al periodo dal 1° al 20° anno).
Ne discende che la domanda del ricorrente relativa alle condizioni di rimborso dei buoni della serie Q/P per i bimestri relativi all'ultimo decennio, meriti di essere accolta dal momento che l'intermediario non ha diligentemente incorporato nel testo cartolare le complete determinazioni ministeriali relative al rendimento del titolo (mancando la parte relativa al periodo dal 21° al 30° anno), disattendendo la previsione dell'art. 5 del D.M. 13 giugno 1986. Tale comportamento ha, quindi, creato un falso affidamento nella ricorrente sottoscrittrice dei titoli. Di conseguenza, in relazione al periodo indicato, non si può ritenere ammissibile la possibilità di eterointegrazione del contratto in base al regime speciale dei buoni in controversia introdotto dal D.M. 13 giugno 1986. Al ricorrente devono, dunque, essere riconosciute le condizioni contrattualmente convenute e descritte sul titolo stesso. Nello specifico, deve essere riconosciuto a vantaggio del ricorrente dal 21° al 30° anno il rendimento stampato originariamente a tergo del titolo ("L. xxx per ogni successivo bimestre…"), poiché non sussistono atti regolamentari successivi all'emissione che abbiano legittimamente modificato le condizioni di emissione (per decisioni in tal senso su casi analoghi a quello di specie, cfr. Coll. Milano, nn. 5699/2015, 5108/2015 e 475/2013; v. anche Coll. Roma, n. 226/2013). Come rilevato in motivazione dalla menzionata Cass. civ., Sez. Un., 15.06.2007, n. 13979 "Nella disciplina dei buoni postali fruttiferi dettata dal testo unico approvato con il d.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli si forma sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti; ne deriva che il contrasto tra le condizioni, in riferimento al saggio degli interessi, apposte sul titolo e quelle stabilite dal d.m. che ne disponeva l'emissione deve essere risolto dando la prevalenza alle prime".

Tutto ciò considerato, il Collegio riconosce il diritto della parte ricorrente ad ottenere, come richiesto, l'applicazione delle condizioni riportate sul retro dei buoni per cui è controversia, condizioni rinvenibili nella tabella stampata originariamente sui titoli della serie Q/P, relativamente al solo periodo che va dal ventunesimo al trentesimo anno, al netto delle ritenute fiscali.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie il ricorso ai sensi di cui in motivazione.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA